



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 CHIETI

Via Campobasso, 10 - 66100 CHIETI - tel. Segreteria : 0871 560525 - - fax: **0871565781**

codice fiscale: 93048780691 - codice meccanografico: CHIC83700A

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: chic83700a@istruzione.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: chic83700a@pec.istruzione.it

INTESA DECENTRATA

Il giorno 14 aprile 2014 alle ore 11.00 presso l'ufficio di Dirigenza viene sottoscritta la presente la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo n. 4 di Chieti. La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere. L'ipotesi viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore: prof. Ettore D'Orazio

PARTE SINDACALE

RSU: ins. Gabriella Scarinci, prof.ssa Carmen Francomano, prof.ssa Maria Rita Verzulli

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi del contratto

1. Il contratto integrativo di scuola ha l'obiettivo di contemplare il miglioramento della qualità e l'incremento dell'offerta formativa della scuola con il miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale del personale.
2. Gli obiettivi di qualità e l'efficacia del servizio si realizzano attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e l'utilizzo qualificato delle risorse economiche e del personale.
3. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle competenze degli Organi Collegiali, del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in base alle vigenti norme di legge.

Articolo 2

Durata e validità del contratto

1. Il presente contratto integrativo ha validità per tutto l'anno scolastico 2013 - 2014 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione delle parti.
2. Il contratto ha validità fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti o a nuove disposizioni legislative e/o contrattuali nazionali o a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti sottoscriventi.
3. Il contratto integrativo, dopo la firma, è pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica.

Articolo 3

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI

Articolo 4

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) Contrattazione integrativa
 - b) Informazione preventiva
 - c) Procedure di concertazione
 - d) Informazione successiva
 - e) Interpretazione autentica, come da articolo 3.
4. Le delegazioni trattanti saranno costituite come segue:
 - per la parte pubblica:
dal Dirigente Scolastico;
 - per le organizzazioni sindacali:
dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007.
5. La RSU può avvalersi dell'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria.
6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola; gli esperti della RSU possono essere indicati anche da un singolo componente.

Articolo 5

Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico

1. La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la Rsu comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
4. Gli incontri, di norma, si svolgono in orario di servizio.
5. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Articolo 6

Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro indicate accanto ad ogni voce:
 - a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d) compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e) compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f) compenso per i docenti individuati dal Dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g) modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h) indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Articolo 7

Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e. utilizzazione dei servizi sociali;
- f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; rientri pomeridiani;
- c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Articolo 8

Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

TITOLO III – DIRITTI SINDACALI

Articolo 9

Diritti sindacali

1. In via preliminare si assicura il rispetto di quanto previsto dalla L. 300/1970 e dalla L.626/1994

Articolo 10

Assemblee sindacali

1. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile salvo che non siano già avviate le procedure di organizzazione del servizio scolastico ed il preavviso alle famiglie ed enti interessati.
2. I partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l'assemblea.
3. I partecipanti sono tenuti a comunicare formalmente alle famiglie, accusandone la firma, la propria intenzione ad intervenire all'assemblea, al fine di preavvisare l'interruzione delle attività.
4. Nelle assemblee in cui è coinvolto il personale ATA, se l'adesione è totale, per assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola, al centralino, alla comunicazione dei pasti, all'ausilio da prestare agli alunni disabili, si procederà applicando i criteri e le quote sotto riportati.

Criteri:

- a) il Dirigente Scolastico, verificherà prioritariamente la disponibilità del personale a prestare servizio nella scuola;
- b) in assenza di disponibilità, si procederà per sorteggio, assicurando, comunque, la rotazione del personale.

Quote:

- a) presterà servizio un solo collaboratore scolastico nella Scuola Primaria e dell'Infanzia in assenza di alunni disabili bisognosi di assistenza all'autonomia,
- b) presteranno servizio due collaboratori scolastici nella Scuola Primaria e dell'Infanzia in presenza di alunni disabili bisognosi di assistenza all'autonomia,

c) presterà servizio un assistente amministrativo negli uffici di segreteria.

5. La RSU d'istituto può convocare l'assemblea dei lavoratori in orario di lavoro, per un massimo di due ore mensili, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 11

Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO. SS. nonché per gli appositi incontri, concordati tra le parti, sulle relazioni sindacali a livello d'istituzione scolastica, possono essere fruiti permessi sindacali da parte della RSU, nei limiti complessivi ed individuali e con le modalità previste dalla vigente normativa e dai contratti nazionali vigenti.

Articolo 12

Albo sindacale

1. La RSU dispone di una bacheca sindacale,
2. La RSU ha diritto di affiggere negli appositi spazi sindacali materiale d'interesse sindacale, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico; del materiale prodotto ed affisso è responsabile la RSU.
3. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali ed esposti dalla RSU.
4. Il Dirigente Scolastico assicura, per quanto è possibile, la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale che le viene inviato per posta, mail o per fax.

Articolo 13

Agibilità sindacale

1. Alla RSU è consentito, senza interrompere le attività didattiche e quelle programmate, di effettuare brevi comunicazioni al personale, durante l'orario di servizio, per motivi di carattere sindacale. Per eccezionali ed improrogabili motivi è consentito l'uso gratuito del telefono.
2. Alla RSU è consentito di utilizzare un locale dell'istituto per fare riunioni fuori l'orario di servizio e di avere uno spazio per la conservazione del materiale sindacale.

TITOLO IV – DIRITTO DI SCIOPERO E CONTINGENTE DI PERSONALE IN ATTUAZIONE LEGGE 146/1990

Articolo 14

Contingente ATA in caso di sciopero

1. Per determinare le quote dei contingenti del personale ATA necessarie a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 2 dell'allegato alla legge 146/1990 e dall'accordo integrativo nazionale dell'8/10/1999
2. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'accordo integrativo nazionale:
 - a. per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo
n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede di scrutinio e valutazione finale;
 - b. per il pagamento degli stipendi:
il direttore dei servizi generali e amministrativi, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico.

Articolo 15

Individuazione del personale obbligato

1. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi essenziali.
2. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso; successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

TITOLO V – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Articolo 16

Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Articolo 17

Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Articolo 18

Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

1. Le parti concordano che i collaboratori scolastici in servizio nel plesso di Scuola Primaria "Villaggio Celdit" sono destinatari della riduzione d'orario a 35 ore settimanali ai sensi dell'art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007 in quanto adibiti a regimi orari articolati su più turni finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza in scuole con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana.

TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 19

Gestione del fondo

1. La gestione del fondo deve essere:
 - Efficace in relazione agli esiti delle iniziative intraprese;
 - Trasparente nella piena chiarezza delle risorse disponibili e del loro impiego;
 - Programmata nel rispetto dei tempi e delle modalità delle procedure afferenti agli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica;
 - Equilibrata fra le diverse componenti;
 - Finalizzata alla piena attuazione del Piano dell'Offerta Formativa,

Articolo 20

Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa pari ad € **4.900,39**
 - b. Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA pari ad € **2.088,91**
 - c. Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR pari ad € **35.665,84**
 - d. Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti pari ad € **16.468,44**
 - e. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro pari ad € **1.516,19**
 - f. Gli stanziamenti per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti pari ad € **3.612,19**
 - g. Gli stanziamenti per l'avviamento alla pratica sportiva pari ad € **1.684,43**
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € **65.936,39** (lordo dipendente)

Articolo 21

Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a.	Avviamento pratica sportiva	€ 1.684,43
b.	Funzioni strumentali al POF	€ 4.900,39
c.	Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.088,91
d.	Indennità di direzione al DSGA	€ 4.770,00
e.	Indennità al sostituto del DSGA	€ 942,6
f.	Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.612,19
g.	Corso di chitarra con finanziamento a carico dei genitori	€ 1.356,44
h.	Corso di certificazione di lingua inglese (Ket) con finanziamento a carico dei genitori	€ 159,75

Articolo 22

Finalizzazione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Articolo 23

Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 21 punti a, b, d, e, f, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 30.540,44 e per le attività del personale ATA € 16.850,00
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.
3. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale o di riduzione dello stanziamento ministeriale previsto.
4. I compensi di cui agli articoli successivi si intendono espressi al lordo dipendente.

Articolo 24

Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 19, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. supporto alle attività organizzative: € 17.410,00
- b. progetto sicurezza alunni: € 2.709,00
- c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare scuola secondaria di primo grado: € 4.821,44
- d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare scuola dell'infanzia: € 2.030,00
- e. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare scuola primaria: € 3.570,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. intensificazione del carico di lavoro, flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: € 7.700,00
- b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 2.350,00
- c. straordinario per sostituzione di colleghi assenti, straordinario per il supporto alla realizzazione delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa: € 6.800,00

Articolo 25

Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione positiva dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 32.

4. Qualora un docente, un collaboratore scolastico o un assistente amministrativo si assenti per un periodo superiore a 60 giorni anche non continuativi a qualunque titolo, viene operata a fine anno scolastico la riduzione dei ratei giornalieri corrispondenti ai compensi forfetari di cui all'art. 24 del presente contratto.

5. Qualora gli incarichi di cui al comma precedente venissero svolti nel corso dell'anno scolastico da più unità di personale, per effetto di assenza a qualsiasi titolo per uno o più mesi continuativi, il compenso spettante sarà corrisposto in ratei corrispondenti all'effettiva prestazione.

Articolo 26

Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo dell'Istituzione Scolastica, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Articolo 27

Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007 da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a riconoscere la particolare complessità e il maggiore carico di lavoro, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

3. Ai 10 collaboratori scolastici non beneficiari della prima posizione economica di cui alla sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del CCNL del 29 novembre 2007 sono attribuiti € 132,00 ciascuno; ai 4 assistenti amministrativi on beneficiari della prima posizione economica di cui alla sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del CCNL del 29 novembre 2007 sono attribuiti € 190,00.

Articolo 28

Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

Il compenso previsto per le Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa sarà ripartito in maniera uguale tra gli otto docenti incaricati.

TITOLO VII – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 29

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007 all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Articolo 30

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Articolo 31

Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - a. addetto al primo soccorso
 - b. addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo dell'Istituzione Scolastica intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Articolo 33

Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto inizialmente.

Articolo 34

Verifica POF

1. Nel corso del mese di maggio il Dirigente, sentito lo staff di dirigenza, valuterà l'andamento dei progetti del POF. Nel caso si riscontrassero sensibili discrepanze tra le ore programmate e quelle effettivamente realizzate, procederà ad una rettifica degli incarichi fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse assegnate per lo svolgimento dei singoli progetti.